

Causa C-25/20**Domanda di pronuncia pregiudiziale****Rinvio pregiudiziale****Data di deposito:**

20 gennaio 2020

Giudice del rinvio:

Višje sodišče v Ljubljani (Slovenia)

Data della decisione di rinvio:

18 dicembre 2019

Debitore insolvente:

ALPINE Bau GmbH

(omissis)

DOMANDA DI PRONUNCIA PREGIUDIZIALE

Il Višje sodišče v Ljubljani [Corte d'appello di Lubiana], nella procedura secondaria di fallimento a carico del debitore ALPINE BAU GMBH, Salisburgo – Filiale di Celje (omissis), è stato investito di un'impugnazione che il curatore della procedura principale d'insolvenza pendente nei confronti della ALPINE Bau GmbH, (omissis) Wals presso Salisburgo, Austria (omissis), ha proposto avverso l'ordinanza dell'Okrožno sodišče v Celju [Tribunale regionale di Celje] (omissis) del 5 luglio 2019, che aveva rigettato la domanda di insinuazione dei crediti dei creditori presentata dal suddetto curatore della procedura principale d'insolvenza (omissis) il 30 gennaio 2018.

SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO DINANZI AL GIUDICE NAZIONALE

Con ordinanza (omissis) del 18 dicembre 2019, il Višje sodišče v Ljubljani (omissis) ha sospeso il procedimento e ha deciso di sottoporre una domanda di pronuncia pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea. [Or. 1]

SINTESI DELL'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA E DEI FATTI RILEVANTI

1. Con ordinanza del 19 giugno 2013 il Tribunale di commercio di Vienna ha aperto nei confronti della società ALPINE Bau GmbH (omissis) una procedura d'insolvenza, che è iniziata come procedura di risanamento, ma il 4 luglio 2013 è stata riqualificata come procedura fallimentare. Il dott. Stephan Riel è stato nominato curatore fallimentare. Come risulta dall'ordinanza del Tribunale di commercio di Vienna del 5 luglio 2013, la procedura d'insolvenza avviata contro la società ALPINE Bau GmbH costituisce una procedura principale d'insolvenza ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure d'insolvenza (in prosieguo: il «Regolamento»).
2. In data 6 agosto 2013 il curatore della procedura principale d'insolvenza (omissis) ha presentato dinanzi all'Okrožno sodišče v Celju una richiesta di apertura di una procedura fallimentare secondaria contro la ALPINE BAU GMBH, Salisburgo - Filiale di Celje.
3. Con decisione del 9 agosto 2013, l'Okrožno sodišče v Celju ha avviato la procedura fallimentare secondaria contro la suddetta filiale e, con un avviso pubblicato sul sito Internet della AJPES [Agenzia della Repubblica di Slovenia per i pubblici registri legali e i servizi connessi] il 9 agosto 2013, ha informato i creditori e i curatori che, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento, essi avevano il diritto di insinuare i propri crediti nella procedura principale e in qualsiasi procedura secondaria. Detto giudice ha invitato i creditori a insinuare in questa procedura fallimentare secondaria, entro un termine di tre mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui sopra, i propri crediti e altri diritti assistiti o no da prelazione, ha indicato che l'ultimo giorno per l'insinuazione era l'11 novembre 2013, ed ha ricordato loro che, se entro la scadenza di tale termine non avessero insinuato i loro crediti e diritti privilegiati, questi si sarebbero estinti nei confronti del debitore insolvente in tale procedura fallimentare secondaria e il tribunale avrebbe respinto la domanda di insinuazione ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 5, o dell'articolo 298, paragrafo 5, dello ZFPPIPP [legge sulle operazioni finanziarie, le procedure d'insolvenza e la liquidazione coatta].
4. In data 30 gennaio 2018 il curatore della procedura principale d'insolvenza (omissis) ha presentato in tale procedura fallimentare secondaria una domanda d'insinuazione di crediti ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento e ha chiesto al giudice fallimentare di accogliere tale domanda e di includerla in ogni successiva ripartizione di somme ai creditori nell'ambito della procedura fallimentare secondaria. **[Or. 2]**
5. L'Okrožno sodišče v Celju, con ordinanza del 5 luglio 2019, ha respinto tale insinuazione in quanto tardiva, ai sensi dell'articolo 296, paragrafo 5, dello ZFPPIPP. Esso ha dichiarato che il termine per la presentazione dell'atto di insinuazione previsto dall'articolo 59, paragrafo 2, dello ZFPPIPP era scaduto l'11 novembre 2013.

DISPOSIZIONI GIURIDICHE PERTINENTI

Diritto dell'Unione europea

6. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, del Regolamento, ogni creditore può insinuare il proprio credito nella procedura principale e in qualsiasi procedura secondaria. Il paragrafo 2 dell'articolo 32 del Regolamento prevede che i curatori della procedura principale e delle procedure secondarie insinuano nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti, nella misura in cui ciò sia di utilità per i creditori di quest'ultima procedura e fatto salvo il diritto di questi ultimi di opporvisi o di rinunciare all'insinuazione, qualora la legge applicabile lo preveda. Il curatore fallimentare di una procedura principale o secondaria è legittimato a partecipare a un'altra procedura d'insolvenza allo stesso titolo di qualsiasi creditore e in particolare a partecipare all'assemblea di creditori (l'articolo 32, paragrafo 3, del Regolamento).
7. Ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento, salvo disposizioni contrarie di quest'ultimo, alla procedura secondaria si applica la legge dello Stato membro nel cui territorio questa è aperta.

Diritto sloveno

8. La legge slovena che disciplina le procedure d'insolvenza (Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju ¹ [legge sulle operazioni finanziarie, le procedure d'insolvenza e la liquidazione coatta]) prevede, al suo articolo 59, paragrafo 2, che, nell'ambito di una procedura fallimentare, il creditore deve insinuare il proprio credito nei confronti del debitore insolvente entro un termine di tre mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura di tale procedura, salvo che sia altrimenti disposto nei paragrafi 3 e 4 di tale articolo ². Se il credito è garantito da un diritto di privilegio, il creditore è tenuto a insinuare nella procedura fallimentare, entro il termine previsto per l'insinuazione del credito, anche il diritto di privilegio, ove non sia diversamente disposto dall'articolo 281, paragrafo 1 ³, o **[Or. 3]** dall'articolo 282, paragrafo 2 ⁴, dello ZFPPIPP (articolo 298, paragrafo 1, dello ZFPPIPP). Qualora un creditore lasci decorrere il termine per l'insinuazione del credito, il suo credito nei confronti del debitore del fallimento si estingue e il tribunale respinge l'insinuazione tardiva del suo credito (articolo 296, paragrafo 5, dello ZFPPIPP).

¹ In prosieguo: lo «ZFPPIPP» (Ur. List RS [Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia] n. 126/2007 e ulteriori modifiche).

² In questi due paragrafi si parla di crediti che sorgono sulla base di atti giuridici impugnabili o impugnati.

³ In questo punto la legge si occupa dei diritti assistiti da privilegio conseguiti nella procedura esecutiva, sullo svolgimento della quale non incide l'avvio della procedura fallimentare.

⁴ Qua la legge disciplina di diritti privilegiati azionabili in via stragiudiziale.

Nel caso in cui il creditore non osservi il termine per l'insinuazione del diritto di privilegio, tale diritto si estingue (articolo 298, paragrafo 5, dello ZFPPIPP).

9. Non sussistono nella giurisprudenza dei giudici sloveni casi analoghi.

Diritto austriaco

10. L'articolo 107, paragrafo 1, della Insolvenzordnung [legge generale sulle procedure di insolvenza] prevede che, per i crediti insinuati dopo la scadenza del termine per l'insinuazione dei crediti e non trattati all'udienza generale di verifica dello stato passivo, sia disposta un'udienza speciale per la verifica dell'esistenza dei debiti. A tali crediti si applica l'articolo 105, paragrafo 1. I crediti che sono presentati meno di 14 giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo finale non saranno presi in considerazione.

ARGOMENTI DEI CURATORI

Argomenti del curatore della procedura principale d'insolvenza

11. Nella sua impugnazione, il curatore della procedura principale d'insolvenza osserva che l'apertura di una procedura secondaria d'insolvenza è stata chiesta allo scopo di includere nella tutela complessiva offerta dalle norme in materia d'insolvenza i beni situati in Slovenia. La possibilità di avviare una procedura secondaria d'insolvenza non ha lo scopo di imporre ai creditori della procedura principale d'insolvenza un nuovo onere (aggiuntivo) relativo all'insinuazione di crediti in tale nuova procedura secondaria d'insolvenza, e neppure mira a far sì che, in caso di mancata insinuazione dei crediti, la situazione di detti creditori peggiori in qualsiasi modo (ad esempio stabilendo che essi abbiano diritto al rimborso dei crediti solo nei limiti dell'attivo residuo ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento). Pertanto, occorre interpretare in tal senso la disposizione di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento, la quale prevede un diritto speciale del curatore, che la normativa slovena in materia di insolvenza non riconosce e dunque neppure disciplina. Ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento, il curatore stesso della procedura principale può insinuare crediti [Or. 4] dei creditori già insinuati nella procedura principale in qualsiasi altra procedura secondaria, tenendo presente che per tale insinuazione di crediti non sussiste alcuna limitazione temporale. Un'interpretazione che vincolasse anche l'insinuazione di crediti del curatore della procedura principale d'insolvenza alle norme locali slovene sull'insinuazione di crediti che si applicano al creditore, sarebbe altresì in conflitto con le norme in materia di insinuazione e verifica dei crediti che vigono in altri Stati membri (ad esempio, nel caso di specie, in Austria). In Austria vigono, in materia di insinuazione e verifica dei crediti, regole diverse da quelle vigenti in Slovenia, il che significa che l'attuazione dell'articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento sarebbe in pratica impossibile nel caso in cui si vincolasse l'applicazione di tale norma alla disposizione di cui all'articolo 59, paragrafo 2, dello ZFPPIPP. È comprensibile, per il curatore della procedura

principale d'insolvenza, insinuare unicamente i crediti dei creditori che sono stati debitamente insinuati o verificati conformemente alla normativa locale. In tal caso, a causa della scadenza del breve termine di tre mesi, per il curatore della procedura principale d'insolvenza sarebbe di fatto impossibile l'esercizio del diritto di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento, poiché, entro tale termine, i crediti dei creditori della procedura principale in Austria non erano stati ancora debitamente insinuati, esaminati o verificati. Infatti, lo scopo dell'insinuazione dei crediti da parte del curatore ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento è di semplificare la procedura e di fare in modo che, ad esempio, con una sola insinuazione siano trasferiti nella procedura secondaria ausiliaria tutti i crediti già insinuati e verificati nella procedura principale. Infatti, riguardo alla [odierna] procedura principale, si tratta di una delle principali procedure fallimentari in Austria, nel corso della quale i creditori hanno insinuato i loro crediti nel corso di un più lungo periodo di tempo, conformemente al diritto austriaco. Udienze di accertamento dei crediti si sono tenute a più riprese per un lungo periodo durato alcuni anni, e l'ultima udienza si è tenuta il 2 ottobre 2018. Ai fini di un'efficace applicazione della disposizione di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento è dunque urgentemente necessario che l'applicazione della disposizione stessa non incontri un limite nel termine che vale per i creditori in base a quanto previsto dalle disposizioni della normativa locale (articolo 59, paragrafo 2, dello ZFPPIPP). Il Regolamento, in quanto parte del diritto dell'Unione avente effetto diretto, prevale sul testo dello ZFPPIPP. Pertanto, non può essere ammessa un'interpretazione che renda impossibile una siffatta efficace attuazione dei diritti del curatore della procedura principale, che garantisca la tutela dei diritti o assicuri un pari trattamento dei creditori. In caso contrario, i creditori della procedura secondaria si troverebbero in una situazione migliore rispetto ai creditori del procedimento principale. **[Or. 5]**

Argomenti del curatore della procedura secondaria d'insolvenza

12. Il curatore della procedura secondaria d'insolvenza fa valere che il rigetto della domanda di insinuazione di crediti presentata dal curatore della procedura principale è una conseguenza del fatto che essa è stata presentata tardivamente ai sensi delle disposizioni del diritto sloveno. Con tale decisione il tribunale ha applicato il diritto nazionale conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento, il quale prevede che, salvo disposizione contraria di quest'ultimo, si applica, in ogni caso, la legge dello Stato membro nel cui territorio è stata aperta la procedura. Il Regolamento non prevede un termine entro il quale i curatori possono avvalersi della possibilità di una successiva insinuazione dei crediti in altre procedure d'insolvenza aperte nei confronti dello stesso debitore. La tesi secondo cui, a tale riguardo, i curatori non sono vincolati ad alcun termine, è contraddetta già dalla citata portata di applicazione del diritto nazionale, come individuato dall'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento. L'articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento non dà vita ad un istituto giuridico particolare che si differenzi dall'insinuazione dei crediti; detta disposizione prevede unicamente la possibilità per il curatore di insinuare i crediti dei creditori in qualità di loro rappresentante,

in loro nome e per loro conto, il che, accanto alla teoria giuridica generale, giustifica anche la riserva, prevista dal medesimo articolo, secondo cui i creditori hanno il diritto di opporsi a detta insinuazione o di rinunciare alla propria. I termini procedurali, che devono essere applicati a tutti i soggetti in modo identico o che non possono essere differenziati in funzione del rappresentante del creditore, sono fissati al fine di garantire il corretto svolgimento della procedura d'insolvenza. La tesi secondo cui i curatori di altre procedure di insolvenza aperte nei confronti di uno stesso debitore non sono vincolati ad alcun termine, potrebbe portare ad una stasi del procedimento ovvero limitare i diritti dei creditori che abbiano compiuto e dovuto compiere i loro atti entro i termini prescritti. Inoltre, proprio l'interpretazione secondo cui solo i creditori locali o i creditori della procedura secondaria sono vincolati ad un termine di decadenza e solo essi debbono sopportare le conseguenze di un loro tardivo operare, mentre i creditori della procedura principale possono liberamente e in qualsiasi momento insinuare i loro crediti nella procedura secondaria, porterebbe ad una disparità di trattamento dei creditori. Nella procedura secondaria che viene qui in discussione non sussistevano ostacoli a che i creditori della procedura principale di insolvenza presentassero, entro il termine prescritto, la domanda di insinuazione di credito; non avendo agito in tal senso, risulta conforme ai principi giuridici generali l'interpretazione secondo cui essi sono chiamati a sopportare le stesse conseguenze che sopportano i creditori nazionali in caso di insinuazione tardiva. Privo di pregio è il riferimento effettuato dal curatore della procedura principale di insolvenza alla lunga durata dell'accertamento dei crediti nella procedura principale di insolvenza, dato che l'articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento parla di una successiva insinuazione, in un altro procedimento, di crediti insinuati, e non di crediti accertati. [Or. 6]

NUCLEO ESSENZIALE DELLA CONTROVERSIA

13. La questione di diritto sostanziale determinante è se l'insinuazione in altri procedimenti, da parte dei curatori delle procedure principali e di qualsiasi altra procedura secondaria, di crediti che sono già stati insinuati nella procedura alla quale detti curatori sono preposti, sia soggetta ai termini che si applicano all'insinuazione di crediti dei creditori secondo la normativa dello Stato in cui si svolgono tali procedure, oppure se il Regolamento preveda, al suo articolo 32, paragrafo 2, un diritto speciale del curatore di insinuare crediti in altre procedure di insolvenza senza alcun limite di tempo.
14. Qualora per l'insinuazione di crediti ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento valessero le norme relative all'insinuazione di crediti dei creditori previste dalla legge dello Stato membro in cui i curatori hanno insinuato i crediti, allora, nella presente fattispecie, occorrerebbe, sulla scorta dell'articolo 296, paragrafo 5, dello ZFPPIPP, letto in combinato disposto con l'articolo 59, paragrafo 2, della medesima legge, respingere la domanda di insinuazione di crediti proposta dal curatore della procedura principale di insolvenza.

15. Qualora per l'insinuazione di crediti ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento non valessero i termini summenzionati, in quanto si tratta di un diritto speciale del curatore che non è soggetto al termine applicabile all'insinuazione di crediti dei creditori, occorrerebbe tener conto dell'insinuazione e includere i crediti nella successiva ripartizione della massa fallimentare nell'ambito della procedura secondaria di insolvenza.

MOTIVI DELLA QUESTIONE PREGIUDIZIALE

16. La questione sollevata ha un'incidenza sostanziale sul proseguimento della procedura secondaria, in quanto, a seconda della risposta che verrà fornita, i creditori che hanno insinuato crediti nella procedura principale di insolvenza prenderanno parte oppure no alle successive ripartizioni della massa fallimentare nella procedura secondaria. L'esame della giurisprudenza della Corte di giustizia UE dimostra che la Corte non si è ancora pronunciata su un caso del genere. L'applicazione del diritto dell'Unione non è inoltre così chiara da non lasciare adito ad alcun dubbio (dottrina dell'*acte clair*, C-283/81 – CILFIT v. Ministero della Sanità⁵).
17. Da un lato, ai fini dell'interpretazione dell'articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento, occorre partire dalla finalità perseguita dall'apertura di una procedura secondaria di insolvenza. Il considerando 19 [Or. 7] del Regolamento enuncia che le procedure secondarie di insolvenza hanno diversi scopi, oltre a quello della tutela dell'interesse locale. Può accadere, ad esempio, che il patrimonio del debitore sia troppo complesso da amministrare unitariamente, o che le divergenze tra gli ordinamenti giuridici interessati siano così rilevanti che potrebbero sorgere difficoltà da un'estensione degli effetti derivanti dal diritto dello Stato di apertura della procedura agli altri Stati nei quali i beni sono situati. Per questo motivo il curatore della procedura principale di insolvenza può chiedere l'apertura di procedure secondarie quando ciò sia necessario per una gestione efficace dell'attivo.
18. Il considerando 20 del Regolamento sottolinea che le procedure principali e secondarie di insolvenza possono tuttavia contribuire ad un'efficace liquidazione dell'attivo soltanto se è effettuato un coordinamento tra tutte le procedure pendenti. Il presupposto essenziale a tal fine è una stretta collaborazione tra i diversi curatori, che deve comportare in particolare un sufficiente scambio di informazioni. Per garantire il ruolo dominante della procedura principale d'insolvenza, il curatore della medesima dovrebbe disporre di diverse possibilità di intervento sulle procedure secondarie d'insolvenza contemporaneamente pendenti.
19. Secondo il considerando 21 del Regolamento, ciascun creditore, che abbia la sua residenza abituale, il suo domicilio o la sede statutaria nell'Unione, dovrebbe

⁵ ECLI:EU:C:1982:335.

avere il diritto di insinuare i suoi crediti in ciascuna delle procedure di insolvenza pendenti nell'Unione sul patrimonio del debitore. Nell'interesse della parità di trattamento dei creditori, la ripartizione dell'attivo deve tuttavia essere coordinata. Ogni creditore dovrebbe poter trattenere quanto ha ottenuto a seguito di una procedura di insolvenza, ma non dovrebbe poter partecipare alla ripartizione dell'attivo di un'altra procedura finché i creditori aventi lo stesso grado non hanno ottenuto una quota in proporzione equivalente.

20. Dalle considerazioni che precedono risulta che il Regolamento si propone l'obiettivo di consentire un funzionamento efficiente ed efficace delle procedure di insolvenza transfrontaliere ⁶, di assicurare un identico trattamento dei creditori nell'Unione, nonché di migliorare l'azionamento dei loro diritti ⁷.
21. Il Regolamento stabilisce, per le materie in esso contemplate, regole uniformi sui conflitti di leggi, che, nel loro ambito d'applicazione, sostituiscono le norme nazionali di diritto internazionale [Or. 8] privato ⁸. Salvo disposizione contraria, dovrebbe però applicarsi la legge dello Stato membro nel quale è stata aperta la procedura di insolvenza (*lex concursus*), ciò che dovrebbe valere per le procedure principali ma anche per quelle locali. Il considerando 23 del Regolamento enuncia che la *lex concursus* determina tutti gli effetti della procedura d'insolvenza, siano essi procedurali o sostanziali, e disciplina tutte le condizioni di apertura, svolgimento e chiusura delle procedure d'insolvenza. Risponde a tali prescrizioni l'articolo 28 del Regolamento, il quale stabilisce che, salvo disposizioni contrarie di quest'ultimo, alla procedura secondaria si applica la legge dello Stato membro nel cui territorio essa è stata aperta. Cosa rientri nell'ambito della legge applicabile, è disciplinato nell'articolo 4 compreso fra le disposizioni generali. In tale ambito sono comprese, tra l'altro, le disposizioni relative all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti [articolo 4, paragrafo 2, lettera h), del Regolamento] e le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni [articolo 4, paragrafo 2, lettera i), del Regolamento].
22. Il Regolamento, all'articolo 32, paragrafo 2, al di là dell'affermazione secondo cui i curatori della procedura principale e delle procedure secondarie possono insinuare nelle altre procedure i crediti già insinuati nella procedura cui sono preposti (e fatta eccezione per la previsione di una condizione aggiuntiva e la riserva di un diritto spettante ai creditori), non contiene disposizioni che consentano di concludere inequivocabilmente in che modo tale insinuazione dei crediti debba essere trattata. Parimenti, non è chiaro se anche per l'insinuazione fatta dai curatori ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento valgano i

⁶ Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-116/11, *Bank Handlowy und Ryszard Adamiak* (ECLI:EU:C:2012:308).

⁷ Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-47/18, *Skarb Państwa Rzeczpospolite Polskie* (ECLI:EU:C:2019:754).

⁸ Considerando 23 del Regolamento.

termini previsti dal diritto sloveno per l'insinuazione dei crediti dei creditori, comprese le conseguenze di una insinuazione tardiva.

23. Lo ZFPPIPP non disciplina la situazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento. Detta situazione non è contemplata nemmeno nella procedura di ripartizione della massa fallimentare. Nell'ambito della ripartizione generale della massa fallimentare sono presi in considerazione soltanto i crediti che, nell'ambito di una procedura fallimentare, siano stati insinuati tempestivamente⁹, nonché i crediti privilegiati espressamente indicati e i crediti relativi al pagamento di imposte, i quali non devono essere insinuati nella procedura fallimentare e si considerano tempestivamente insinuati¹⁰. Tali crediti devono essere inseriti dal curatore nell'elenco principale o in quello integrativo dei crediti verificati.

CONCLUSIONE

24. L'interpretazione fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea consentirà al giudice dell'impugnazione **[Or. 9]** di adottare una decisione che sia conforme all'obiettivo perseguito dall'articolo 32, paragrafo 2, del Regolamento.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE

25. Alla luce di quanto precede, il *Višje sodišče v Ljubljani* sottopone, ai sensi dell'articolo 267, secondo comma, e, in combinato disposto, primo comma, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la seguente questione pregiudiziale:

«Se l'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 1346/2000 debba essere interpretato nel senso che all'insinuazione di crediti in una procedura secondaria da parte del curatore della procedura principale di insolvenza si applicano le disposizioni relative ai termini di insinuazione di crediti dei creditori e alle conseguenze dell'insinuazione tardiva in base alla legge dello Stato nel quale si svolge la procedura secondaria».

(omissis)

⁹ Articolo 358 dello ZFPPIPP.

¹⁰ Articolo 296, paragrafo 6, dello ZFPPIPP.